

Offices:
Piazza Garibaldi, 12/B
83100 Avellino (AV) - Italy

Tel./Fax. (0039) 0825 26 813
www.ddcustomslaw.com
d.desiderio@ddcustomslaw.com

Prot. DD/10/2010

11 giugno 2010

“Made in Italy” e precisazioni della Corte di Cassazione *(sent. n. 19746 del 25 maggio 2010)*

Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda un’operazione, effettuata a fine ottobre 2009, di introduzione in Italia di camicie fabbricate in Serbia da azienda ivi stabilita, su commessa di una ditta italiana la quale le aveva fornito i tessuti necessari per effettuare la lavorazione.

Eseguita la verifica fisica della merce all’atto dello sdoganamento in Italia, l’ufficio doganale di Firenze aveva riscontrato la presenza su tali capi di una etichetta con marca “Romeo Gigli” accompagnata più sotto dalla dicitura “Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy”, senza alcuna altra indicazione aggiuntiva volta a specificare l’origine effettiva della merce (Serbia).

In conseguenza di ciò, l’ufficio delle dogane contestava la violazione dell’art. 4, **comma 49**, legge 24 dicembre 2003, n. 350¹, nonché dell’art. 517 cod. pen.², provvedendo a comunicare notizia di reato alla Procura della Repubblica e disponendo contestualmente il **sequestro probatorio** delle merci. Il PM, il 29 ottobre 2009 apriva le indagini preliminari a carico dell’impresa, convalidando il sequestro disposto dall’autorità doganale.

A questo punto è necessaria una precisazione: il sequestro “probatorio” è solo uno dei tre tipi di sequestro disciplinati dal codice di procedura penale:

¹ Importazione od esportazione a fini di commercializzazione, ovvero commercializzazione o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione, di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine).

² Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

- **sequestro probatorio** (artt. 253 c.p.p. e ss.);
- **sequestro conservativo** (artt. 316 c.p.p. e ss.)
- **sequestro preventivo** (art. 321 c.p.p. e ss.).

Ciascuna tipologia di sequestro ha una funzione diversa e segue procedure specifiche. Il sequestro probatorio, a differenza delle altre due forme di sequestro, rientra nell'ambito dei **mezzi di acquisizione delle prove** (l'art. 253, infatti, parla di "sequestro **del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti**"), mentre le altre due tipologie attengono alle cd. "**misure cautelari reali**", ossia si tratta di provvedimenti a carattere giudiziale (che in alcuni casi possono essere "anticipati" dalla polizia giudiziaria), che mirano a garantire l'esecuzione di una sentenza definitiva o ad impedire che l'uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.

Più precisamente, il **sequestro conservativo** risponde all'esigenza cautelare di garantire patrimonialmente i crediti dello Stato e quelli derivanti dalle obbligazioni civili nascenti dal reato. Il **sequestro preventivo** è invece finalizzato a prevenire il "pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (art. 321 c.p.p.). Queste due figure di sequestro presuppongono dunque l'esistenza di un reato. Il sequestro probatorio invece, in quanto mezzo di ricerca della prova, è finalizzato a **rendere indisponibile fuori dal processo quegli oggetti che, in ragione di una qualsiasi relazione con la condotta criminosa, risultino essere comunque utili all'accertamento dei fatti**. Esso dunque, mira a costituire un vincolo di indisponibilità sulla merce, sottraendone la possibilità di utilizzo all'impresa.

Del provvedimento di sequestro adottato dall'ufficio doganale di Firenze e convalidato dal PM, l'impresa chiedeva la revoca, sulla base dell'assunto secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 2009, n. 166), per espressa volontà del legislatore, i fatti contestati non erano più configurabili come reato, rappresentando un semplice **illecito amministrativo**. Di conseguenza, essendo venute meno le specifiche esigenze probatorie che avevano fondato l'apposizione ed il mantenimento del vincolo sulle merci, non vi era più motivo per mantenere in vita la misura del sequestro.

Il Tribunale del riesame revocava così il provvedimento cautelare, disponendo la restituzione delle cose sequestrate all'indagato previa "sanatoria in via amministrativa" delle merci, ossia alla rietichettatura delle stesse con l'esatta indicazione del luogo di origine e/o rimozione di quant'altro potesse indurre il consumatore a ritenere che si trattasse di prodotto di origine italiana.

La Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità di tale *modus procedendi* del Tribunale del riesame, ha precisato quanto segue:

- 1) la cosiddetta "regolarizzazione" (o "sanatoria) in via amministrativa della merce, che avviene come noto mediante l'asportazione dei segni, delle figure o

quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, od ancora attraverso l'esatta indicazione dell'origine od anche l'asportazione, ove presente, della stampigliatura «*made in Italy*», non comporta alcuna estinzione del reato (come peraltro già affermato da precedenti pronunce della stessa Cassazione). L'unico effetto che essa determina è infatti quello di consentire all'impresa di ottenere la disponibilità delle merci, in quanto tramite tale processo di "bonifica", le merci verrebbero epurate di tutti quegli elementi idonei a trarre in inganno gli eventuali acquirenti del prodotto. Non producendo tuttavia il dissequestro alcun effetto estintivo del reato, le indagini avviate dalla Procura della Repubblica continuano a procedere in maniera autonoma, nonostante le merci siano liberate dal vincolo di indisponibilità.

- 2) L'autorità giudiziaria può revocare il sequestro probatorio disposto dall'autorità doganale o dal P.M., ogniqualvolta ritenga che ne sono venuti meno i presupposti, ossia ogni volta che ritiene che non sussistono più ragioni valide per mantenere in vita tale misura. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva ipotizzato che, per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, non essendo i fatti oggetto della controversia più previsti dalla legge come reato, non v'era ragione di protrarre il vincolo di indisponibilità delle merci. Viceversa, sarebbe stato configurabile il reato di all'art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350, o quello di cui all'art. 517 cod. pen., qualora l'importatore avesse falsamente attestato sul prodotto o sulla sua confezione che esso era stato fabbricato in Italia o comunque lo avesse dichiarato di un'origine diversa da quella di effettiva fabbricazione. Qui invece vi era solo una mancata precisazione dell'origine effettiva della merce, sanzionabile come illecito amministrativo in quanto astrattamente idonea ad indurre in inganno il consumatore.
- 3) Qualora sulle merci sia stato disposto sequestro probatorio, il giudice, ai fini del dissequestro delle merci, deve accertarsi che, nonostante la loro regolarizzazione, non permangano ancora le specifiche esigenze probatorie che avevano giustificato l'apposizione ed il mantenimento della misura cautelare.

Dalla sentenza si ricavano anche altri importanti principi:

- 1) il verbale di sequestro probatorio dell'ufficio doganale ed il successivo decreto di convalida del P.M., devono motivare in maniera sufficientemente precisa quali sono le concrete esigenze (probatorie) che hanno reso necessaria l'attivazione della misura in questione. Il decreto di sequestro che non contenga tale idonea motivazione sulla finalità probatoria perseguita è viziato da nullità.
- 2) Il tribunale del riesame, anche d'ufficio, deve sempre accertare se per la finalità probatoria è necessario sequestrare tutta la merce oppure se è sufficiente porre il vincolo solo su alcuni capi. Il sequestro probatorio infatti, essendo volto come ricordato più sopra all'acquisizione dei mezzi di prova, a differenza del

sequestro preventivo non implica la necessità di sequestrare **tutte le merci** (salvo che si provi che ciò è strettamente necessario per fini di indagine). Nel caso di specie, le dogane prima ed il P.M. dopo, avevano sottoposto a sequestro (probatorio) l'intera partita di merci, quando ai fini della raccolta delle prove sarebbe stato sufficiente, durante le indagini, un sequestro parziale di merci. Di fatto quindi, il P.M. aveva disposto un vero e proprio **sequestro preventivo**, eseguito però nelle forme del sequestro probatorio. E poiché il sequestro preventivo - a differenza di quello probatorio - richiede la successiva convalida dal G.I.P. ai fini della sua validità (pena la perdita di efficacia della misura), il tribunale del riesame può dichiararne la nullità ogni volta che tale convalida viene a mancare³.

Conclusioni

La Cassazione conferma la regola che gli imprenditori italiani che commercializzano in Italia beni da essi o per essi prodotti all'estero, non hanno alcun obbligo di positiva indicazione del luogo (estero) in cui i beni sono materialmente prodotti. Tale **obbligo sussiste infatti soltanto nell'ipotesi in cui il marchio sia utilizzato con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana**. Nessuna casistica emerge invece dalla sentenza riguardo ai casi in cui si verificherebbe tale circostanza.

Anche nel caso sopra citato di utilizzazione del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, **non sarà indispensabile indicare in maniera esplicita il paese di "effettiva" fabbricazione della merce**, essendo sufficiente l'apposizione sulla stessa di indicazioni alternative, ma comunque idonee ad evitare qualsiasi fraintendimento da parte del consumatore sulla effettiva origine del bene. In più, rimane all'operatore la possibilità di avvalersi dell'attestazione di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 124898 del 9 novembre 2009, con cui ci si assume l'obbligo di fornire informazioni sull'effettiva origine estera del prodotto all'atto della commercializzazione (cioè dopo che è avvenuto lo sdoganamento) delle merci.

L'imprenditore italiano che importa merci a proprio marchio parzialmente o totalmente fabbricate all'estero, avrà pertanto di fronte queste 3 alternative:

- 1) espressa indicazione sul bene del luogo in cui i beni importati sono materialmente prodotti (apposizione del "Made in... + nome del Paese estero" od altre espressioni simili);

³ Viene richiamata in proposito la sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III) n. 42115 del 21 novembre 2006.

- 2) apposizione sullo stesso di altre indicazioni idonee ad evitare fraintendimenti da parte del consumatore sulla sua effettiva origine (estera);
- 3) presentazione dell'attestazione di cui sopra, secondo cui informazioni aggiuntive e di maggior dettaglio sulla effettiva origine estera, verranno rese all'atto della commercializzazione del prodotto.

Qualora l'importatore non assolva neanche una delle suddette operazioni, la sua condotta, pur non costituendo reato, darà luogo ad un'ipotesi di **illecito amministrativo**. In tal caso, venendo meno l'astratta configurabilità della fattispecie in oggetto come reato, rimarrà preclusa per l'autorità amministrativa e giudiziaria la possibilità di avvalersi delle misure del **sequestro probatorio** o del **sequestro preventivo**.

Ciò non impedisce tuttavia all'autorità doganale di attivare altre forme di sequestro a carattere non-penale, come quello ad es. **cautelare amministrativo** (vedasi l'art. 13 della legge 689/81, che ammette per tutti gli illeciti amministrativi la possibilità di procedere a sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, di quelle che sono il prodotto di tale violazione o la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono violazione amministrativa).

Danilo Desiderio